

Penale Sent. Sez. 4 Num. 12447 Anno 2020

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienza: 25/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A [REDACTED] [REDACTED] STRACUSA [REDACTED] [REDACTED]

avverso l'ordinanza del 06/06/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza n. 1404/19 del **6/6/2019** -resa all'esito di riqualificazione ex art. 99 d.p.r. 115/02 di un precedente ricorso a questa Corte, operato con la sentenza 1676/2014 di questa Quarta Sezione Penale- il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l'impugnazione proposta da [REDACTED] [REDACTED] verso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Novara in data 3.9.2014 gli aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento n. SIUS 1676/2014.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'[REDACTED] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Il difensore ricorrente deduce, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 76, comma 4 bis e 112, comma 2 d.p.r. 115/2002; 125, comma 3 e 178, comma i lett. c) c.p.p. per non avere il tribunale piemontese risposto alle censure difensive sollevate dall'imputato e per avere omesso di valutare l'ordinanza (prodotta dalla difesa) emessa in sede di opposizione dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna che, oltre a richiamare la relazione favorevole della Direzione Nazionale Antimafia del 6.9.2016, riteneva cessata l'attualità della sentenza del Tribunale di Siracusa del 27.7.2010.

A ciò doveva aggiungersi - secondo la tesi proposta in ricorso- la confutabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [REDACTED], poste alla base della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, posto che lo stesso risulta indagato per calunnia proprio a seguito della denuncia sporta dall'[REDACTED] nel procedimento n. 760/2019 incardinato presso il GIP di Catania.

Ancora, la difesa sottolinea come il Tribunale di Sorveglianza abbia confuso il ricorso avverso il rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ex art. 99, comma 1, d.p.r. 115/2002, con il ricorso avverso la revoca di ammissione ex art. 112, comma 2 d.p.r. 115/2002, fattispecie, quest'ultima, configurabile nel caso in esame e per la quale non sarebbe ammessa alcuna inversione dell'onere della prova.

La difesa lamenta poi la mancata valutazione dei decreti di ammissione al gratuito patrocinio emessi in favore dell'[REDACTED] dalla Corte di Appello di Catania.

Infine, con riferimento all'assente mancata notifica del ricorso all'Ufficio delle Entrate, la difesa sottolinea come la relativa assenza non comporti affatto il rigetto del ricorso e come, in ogni caso, tale notifica sia stata effettuata nel caso di specie, evidenziando però l'impossibilità di fornire prova della stessa stante il

rifiuto della Casa Circondariale di Cuneo di rilasciare copie delle minute attestanti l'inoltro.

Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.

3. In data **12/12/2019** il difensore ricorrente, ad integrazione del ricorso, ha prodotto ulteriori documenti, tra cui la prova della trasmissione degli atti di rogatoria dell'Attanasio al Tribunale di Torino da parte del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

4. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data **7/1/2020** ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Va ricordato, in primis, come il ricorso per Cassazione, nella materia che ci occupa, sia consentito soltanto per violazione di legge (ex artt. 99 e 113 d.p.r. 115/2002), nella quale può farsi ricomprendere anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente.

Occorre poi ricordare che l'art. 76, comma 4-bis. D.P.R. 115/2002 prevede una presunzione di superamento di limite di reddito per quei soggetti condannati «con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 416 bis del codice penale [...] nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo», presunzione, questa, valevole non soltanto in caso di ricorso avverso il rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ex art. 99, comma 1, DPR 115/2002, ma anche nell'ipotesi di ricorso avverso la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio ex art. 112, comma 2 DPR 115/2002.

Ciò premesso, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n.139/2010, la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002 deve ritenersi relativa e non assoluta, determinando semplicemente un'inversione dell'onere della prova circa l'entità dei redditi.

I giudici delle leggi hanno ritenuto, infatti, che, se è vero che non può ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l'appartenente ad un'organizzazione criminale abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del

patrocinio a spese dello Stato, tuttavia, contrasta con i principi costituzionali il carattere assoluto di tale presunzione, che determina un'esclusione irrimediabile.

L'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria non elimina, tuttavia, dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua, dunque, ad implicare un'inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Ne consegue che, come condivisibilmente è stato precisato in un precedente arresto di questa Corte di legittimità «*spetta al soggetto richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'onere di fornire la prova contraria, idonea a vincere la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo, nei casi previsti dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115* » (così questa Sez. 4, n. 5041 del 21/10/2010, dep. il 2011, Figliolino, Rv. 249563 nella cui motivazione la Corte ha precisato che non sussiste alcun obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente né di svolgere accertamenti in tal senso; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 4 n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242; Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962).

3. Orbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, nel caso di specie, il provvedimento impugnato ne opera un buon governo, ritenendo motivatamente non superata, sulla base degli elementi prodotti dall'interessato, la presunzione di cui all'art. 76, co. 4 bis, D.P.R. 115/2002, con conseguente conferma della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.

L'██████████ -come si evince *ex actis*- si trova in stato di espiazione di pena in regime detentivo dal 31.12.2001 perché condannato per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., e nelle sentenze della Corte di Appello Catania del 7.6.2004, 27.7.2011 e 16.1.2012, è stato ritenuto promotore e organizzatore del clan mafioso ██████████, e nella sentenza definitiva della Corte di Appello di Catania del 26.6.2015 è stato ritenuto capo e promotore di una complessa organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, che il suo fine pena è previsto per 30.9.2046.

Trattasi, pertanto di soggetto, nei confronti del quale non vi è dubbio che operi la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-*bis*, D.P.R. n. 115 del 2002.

Ebbene, nel provvedimento impugnato logicamente è stato ritenuto come nessun valido argomento di prova potesse ricavarsi, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, dal fatto che l'Attanasio sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in vari uffici giudiziari, in quanto è certamente da escludere che le copie dei provvedimenti di ammissione in atti costituiscano precedenti cui ci si debba necessariamente uniformare.

Peraltro, a prescindere dal fatto che detta ammissione non ha rivestito carattere di generalità, come provato dal numeroso contenzioso che le istanze di ammissione dell'Attanasio hanno generato in vari distretti della penisola, resta il fatto che un provvedimento favorevole è pur sempre frutto di una autonoma valutazione del decidente fondata degli elementi probatori presenti nel singolo fascicolo.

Lo stesso dicasi con riferimento alle copie dei vaglia postali inviati dalla madre con cadenza mensile e agli attestati di frequenza di corsi durante la detenzione, trattandosi di elementi volti a fornire la mera prova positiva di quanto lecitamente percepito e non idonei invece a dimostrare la mancata percezione di redditi illeciti.

Ancora, il tribunale torinese sottolinea la presenza in atti di concreti elementi da cui desumere che l'Attanasio, all'epoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, disponesse di un reddito superiore rispetto a quello dichiarato, derivante dal regolare stipendio garantito dall'organizzazione mafiosa di appartenenza (in particolare, con riferimento alle dichiarazioni rilasciate al PM di Catania in data 5.8.2013 dal collaboratore di giustizia Pandolfino Attilio).

Sotto tale ultimo profilo, le deduzioni difensive afferenti all'attendibilità del collaboratore, peraltro correlate a denuncia per calunnia proposta dal medesimo ricorrente, investono aspetti sottratti al vaglio di legittimità.

4. Conclusivamente, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha adeguatamente motivato ed individuato gli elementi fattuali indicativi dell'assenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio, ritenendo motivatamente non superata la presunzione di cui al comma 4 bis dell'art. 76, d.pr. 115/2002.

Non può pertanto ravvisarsi, nel caso di specie, alcuna violazione di legge né una totale assenza di motivazione o la sua mera apparenza.

Con riferimento infine, alla mancanza della rituale notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria, ha ragione il ricorrente nell'affermare che "quando il ricorso in opposizione dell'interessato avverso il provvedimento impugnato sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ma non notificato alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'istante non si configura inammissibilità d& gravame, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria, da eseguirsi a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio» (Sez. 4, n. 15193/2017).

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha precisato inoltre che l'incombente della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il

provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta, all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso.

Tuttavia, spetta all'interessato fornire prova dell'avvenuta notifica, anche se effettuata, come nel caso di specie, a mezzo dell'ufficio matricola della casa circondariale presso la quale si trova detenuto, prova che -come rileva il provvedimento impugnato- non risulta fornita..

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2020.

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Francesco Maria Ciampi

